

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto n. 19/2020 del 09/07/2020

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - (AGENZIE DI PRATICHE AUTO) - L. 08.08.1991 N. 264, L. 04.01.1994 N. 11, D.M. 16.04.1996 N. 338, L.R. 13.05.2003 N. 9.

L'anno **duemilaventi** addi' **n**ove del mese di lugl**io** alle ore **08:30**, in modalità "mista" (presenza presso la Sala delle adunanze in Parma e collegamenti in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020), si e' riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi e termini di legge.

Presieduto da ROSSI DIEGO - Presidente della Provincia.

All'appello risultano:

ROSSI DIEGO	Presente (presso la sede dell'Ente)
BENECCHI MARZIO	Presente (in videoconferenza)
BERTOCCHI GIOVANNI	Presente (presso la sede dell'Ente)
CANTONI GIANPAOLO	Presente (presso la sede dell'Ente)
DELSANTE GIUSEPPE	Presente (in videoconferenza)
DE MARIA FERDINANDO	Presente (presso la sede dell'Ente)
GARBASI ALESSANDRO	Presente (in videoconferenza)
MARI ANDREA	Presente (in videoconferenza)
QUINTAVALLA GIUSEPPE	Presente (in videoconferenza)
SAGLIA CODELUPPI ALESSANDRO	Assente
SPINA ALDO	Assente
TASSI CARBONI ALESSANDRO	Presente (in videoconferenza)
TREVISAN MARCO	Presente (presso la sede dell'Ente)

Presenti: n. 11 - Assenti: n. 2

Partecipa il Segretario Generale **ALFIERI RITA**, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Constatato che il numero dei presenti e' legale, i lavori proseguono.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: **BERTOCCHI GIOVANNI, DE MARIA FERDINANDO, TREVISAN MARCO**.

UFFICIO TRASPORTI

Proposta di deliberazione n. 1873 / 2020

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - (AGENZIE DI PRATICHE AUTO) - L. 08.08.1991 N. 264, L. 04.01.1994 N. 11, D.M. 16.04.1996 N. 338, L.R. 13.05.2003 N. 9.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visti:

la Legge 15.03.1997 n. 59 "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa";

il D.lgs. 31.03.98 n. 112, art. 105, comma 3, con cui si dispone l'attribuzione diretta alle Province di funzioni amministrative, già di competenza dello Stato, tra le quali l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'idoneità di responsabile professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;

la L. 08.08.1991 n. 264 che disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

la L.R. n. 9 del 13.05.2003 "Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile", che disciplina alcuni aspetti fondamentali delle funzioni delegate, tra i quali anche gli esami in argomento, le modalità di composizione della commissione, la sua durata ed i compensi attribuibili ai suoi membri:

Premesso che:

con atto di Consiglio Provinciale n. 75 del 20 ottobre 2010, veniva approvato il Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

al fine di rendere più veloce lo svolgimento dell'intero procedimento relativo agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, si ritiene necessario intraprendere un percorso di evoluzione attraverso la digitalizzazione dei moduli di domanda, convertendoli dal processo cartaceo al moderno sistema digitale online;

Considerato:

che quanto sopra è reso possibile attraverso la piattaforma Elixforms, già utilizzata dall'Ente per altri procedimenti amministrativi, che permette di digitalizzare in tempi rapidi un processo online per la raccolta di dati strutturati e allegati digitali, dematerializzando completamente la gestione della modulistica ed integrandosi con i sistemi interni di protocollo e archiviazione dell'Ente secondo normativa;

che l'impiego di tale piattaforma mette a disposizione dei partecipanti una nuova e innovativa modalità di presentazione in autonomia delle istanze attraverso la modulistica web online;

che l'utilizzo inoltre semplifica un processo particolarmente complesso per l'Ente, aumentando il livello di trasparenza delle operazioni degli uffici, consentendo di elaborare i dati e pubblicare le graduatorie più velocemente, saltando il processo di protocollazione essendo elixForms integrato al nostro sistema interno, consentendo pertanto un elevato risparmio di tempo nella gestione dell'intero procedimento;

che si rende quindi necessario apportare alcune modifiche al Regolamento provinciale disciplinante la gestione degli esami di idoneità in oggetto, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 75 del 20 ottobre 2010;

Ritenuto pertanto di emendare il vigente regolamento modificando i seguenti articoli:

Art. 4 comma 2: dopo la parola "viene" le parole "affisso all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 60 (sessanta)" sono abrogate.

Art. 4 comma 4: abrogato

Art. 7 comma 1: dopo la parola "devono" le parole "indirizzare regolare istanza" sono abrogate e sostituite dalle parole "presentare apposita domanda"; dopo la parola "Parma" sono aggiunte le parole "tramite modulo digitalizzato"; dopo la parola "digitalizzato" le parole "o alla Provincia che procede all'espletamento dell'esame in convenzione con la Provincia di Parma, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, su apposita modulistica" sono abrogate.

Art. 7 comma 2 secondo capoverso: dopo la parola "domanda" le parole "può essere consegnata anche di persona direttamente presso gli uffici della Provincia di Parma" sono abrogate e sostituite delle parole "deve essere redatta esclusivamente per via telematica, pena esclusione, utilizzando il modulo digitalizzato disponibile sul sito web della Provincia di Parma e trasmessa al seguente indirizzo www.provincia.parma.it. Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio"; dopo la parola "invio" le parole "o presso la Provincia che, sulla base di apposita convenzione, procede all'espletamento delle operazioni d'esame, oppure può essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento" sono abrogate.

Art. 7 comma 3: abrogato.

Art. 7 comma 4: dopo la parola "apposta" le parole "in presenza del dipendente addetto, se consegnata di persona; oppure" sono abrogate e sono aggiunte le parole " pena nullità della stessa, in formato digitale, ovvero in formato autografo e"; dopo la parola "validità" le parole "se inviata per posta" sono abrogate e sono aggiunte le parole "pena l'esclusione".

Art. 7 comma 5:

- Lettera a): Le parole "Attestazione del" sono abrogate e sostituite dalle parole "Copia della ricevuta telematica di avvenuto"; dopo la parola "pagamento" sono aggiunte le parole "all'Amministrazione Provinciale di Parma"; dopo le parole "...dei diritti di segreteria" sono abrogate le parole "nell'importo" e sostituite dalle parole "quantificati in "€ 60,00, tramite il sistema di pagamenti elettronici PagoPA raggiungibile all'indirizzo: http://www.provincia.parma.it/servizi-online/pagamenti-online, come"; dopo le parole "punto 1." le parole "L'importo e la modalità di versamento di tale somma saranno indicati nel Bando pubblico" sono abrogate.
- viene inserita la Lettera c) "Dichiarazione di "assolvimento marca da bollo".
- Dopo la lettera c) viene inserito il seguente capoverso:

 "Il termine di invio della domanda è perentorio e fa riferimento all'orario del sistema informatico di acquisizione.

Nel caso in cui il termine ultimo scada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo.

Al fine dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di INOLTRO della domanda attestato dalla ricevuta emessa dal sistema informatico di acquisizione al termine dell'avvenuto inoltro.

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute alla Provincia di Parma secondo la modalità e nel termine sopraindicati.

La Provincia di Parma non assume alcuna responsabilità per la dispersione, ritardo o disguido, di comunicazioni da parte di candidati o dovute verso i concorrenti, dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per eventuali disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Sarà comunque cura e responsabilità del candidato accertarsi della corretta ricezione da parte dell'Amministrazione delle proprie comunicazioni e tenere monitorata la visualizzazione del sito internet sezione amministrazione trasparente/ bandi dove verranno pubblicate le comunicazioni aventi notifica a tutti gli effetti".

Art. 7 comma 7: abrogato

Art 8 comma 1 lettera c): dopo la parola "viene" le parole "affisso all'Albo Pretorio" sono abrogate e sostituite dalle parole "pubblicato sul sito Web".

Art. 8 comma 1 lettera d): le parole "comunica ai candidati l'avvenuta ammissione" sono abrogate; dopo le parole "d'esame" le parole "con lettera raccomandata A/R" sono abrogate; e sostituite dalle parole "saranno indicati sul sito web della Provincia di Parma".

Art. 8 comma 2: abrogato

Art 13 comma 1: dopo la parola "esami" le parole "con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. Detto elenco" sono abrogate; dopo la parola "Segretario" viene aggiunto "un punto"; dopo la parola "pubblicato" le parole "all'Albo Pretorio e" sono abrogate; dopo la parola "consecutivi" vengono aggiunte le parole "l'elenco dei soli candidati risultati idonei".

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del Dlgs 267/2000 e dello Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1/2015 e modificato con atto della medesima n. 1/2019:

Acquisito il parere favorevole del dirigente del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, dando atto che non occorre il parere di regolarità contabile del ragioniere capo, non avendo l'atto in parola rilevanza contabile;

Dato atto che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria generale ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DELIBERA

di approvare, le modifiche al "Regolamento Provinciale per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", come riportate nell'allegato A;

di dare atto che il testo definitivo del Regolamento, comprensivo delle modifiche apportate con la presente delibera, si allega sotto la lettera B;

di dare atto inoltre che:

- il regolamento approvato col presente atto entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della delibera stessa ai sensi del combinato disposto art. 124 del TUEL DIgs 267/2000 e art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale;
- per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme di legge in vigore e che, in caso di successive modificazioni legislative, il presente regolamento dovrà ritenersi automaticamente adeguato in via di eterointegrazione;
- il "Regolamento Provinciale per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", come integrato e modificato con il presente atto, sarà pubblicato in "Amministrazione Trasparente" nella apposita sezione dedicata ai Regolamenti.

Esito della votazione della presente deliberazione: APPROVATA

Consiglieri presenti: n. 11

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
11	11	0	0

N.B. : si da' atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione audiovideo relativa alla seduta.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente della Provincia ROSSI DIEGO Il Segretario Generale ALFIERI RITA



REGOLAMENTO

PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (AGENZIE DI PRATICHE AUTO)

L. 8/8/1991 n. 264, L. 4/1/1994 n. 11, D.M. 16/4/1996 n. 338, L.r. 13/5/2003 n. 9

Approvato con atto C.P. n. 75 del 20 ottobre 2010 Modificato con atto C.P. del

ALLEGATO A

INDICE

Art.	1 —	Ambito	di a	applica	azione	è

Art. 2 – Norme generali

Art. 3 - Soggetti interessati

Art. 4 - Bando pubblico

Art. 5 - Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami

Art. 6 - Rilascio dell'attestato in esenzione d'esame

Art. 7 – Domanda di partecipazione agli esami

Art. 8 - Ammissione all'esame e relative procedure

Art. 9 - Commissione d'esame

Art. 10 - Modalità di svolgimento dell'esame

Art. 11 - Quesiti e tipi di esercitazione

Art. 12 - Prove d'esame

Art. 13 - Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati

Art. 14 - Accertamenti ed annullamento dell'attestato

Art. 15 - Accesso agli atti della procedura

Art. 16 - Adeguamento normativo

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Parma gli esami per il conseguimento professionale dell'idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di seguito "idoneità professionale"), ai sensi della vigente normativa statale e regionale di settore¹ e del presente Regolamento.

ART. 2 NORME GENERALI

- 1. Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
- 2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione dei suddetti esami (di seguito "Dirigente").
- 3. Gli esami di idoneità si svolgono, di norma, con cadenza annuale salvo diversa determinazione del Dirigente in relazione alle richieste degli utenti ed al numero delle istanze pervenute nelle precedenti sessioni d'esame.

ART. 3 SOGGETTI INTERESSATI

- 1. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale, previo superamento di esame di idoneità di cui all'art. 5 della L. 08.08.1991 n. 264:
 - a) coloro che intendono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Parma gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di seguito "idoneità professionale"), ai sensi della vigente normativa statale e regionale di settore¹ e del presente Regolamento.

ART. 2 NORME GENERALI

- 1. Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
- 2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione dei suddetti esami (di seguito "Dirigente").
- 3. Gli esami di idoneità si svolgono, di norma, con cadenza annuale salvo diversa determinazione del Dirigente in relazione alle richieste degli utenti ed al numero delle istanze pervenute nelle precedenti sessioni d'esame.

ART. 3 SOGGETTI INTERESSATI

- 1. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale, previo superamento di esame di idoneità di cui all'art. 5 della L. 08.08.1991 n. 264:
 - a) coloro che intendono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

¹ L. 8 agosto 1991 n.264; L. 4 gennaio 1994 n.11; D.M. 16 aprile 1996 n.338; L.R. 13 maggio 2003 n.9.

² L. 4 gennaio 1994 n.11 art.4 commi 4 e 5.

mezzi di trasporto;

- b) coloro che subentrano per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale, del socio o dell'amministratore in possesso del titolo professionale²;
- c) coloro che, pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza anteriormente al 05.09.1991, ma da meno di cinque anni a tale data, (pertanto, con conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza.

ART. 4 BANDO PUBBLICO

- 1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale è stabilita mediante bando pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
- 2. Il bando viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 60 (sessanta), pubblicato nel sito Web dell'Ente, nonché inviato all'Ufficio Provinciale di Parma del Ministero dei Trasporti, per opportuna conoscenza;

La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissato dal bando stesso. Al Dirigente è data facoltà di modificare, con separato atto, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.

Nel caso di effettuazione dell'esame da parte di altre Province con le quali quella di Parma si convenzioni, il bando d'esame, emesso dalla Provincia che espleta l'esame, viene pubblicato anche all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Parma e trasmesso, per opportuna conoscenza anche alla locale Motorizzazione Civile;

ART. 5 REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale gli

- b) coloro che subentrano per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale, del socio o dell'amministratore in possesso del titolo professionale²;
- c) coloro che, pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza anteriormente al 05.09.1991, ma da meno di cinque anni a tale data, (pertanto, con conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza.

ART. 4 BANDO PUBBLICO

- 1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale è stabilita mediante bando pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
- 2. Il bando viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 60 (sessanta), pubblicato nel sito Web dell'Ente, nonché inviato all'Ufficio Provinciale di Parma del Ministero dei Trasporti, per opportuna conoscenza;

La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissato dal bando stesso. Al Dirigente è data facoltà di modificare, con separato atto, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.

Nel caso di effettuazione dell'esame da parte di altre Province con lequali quella di Parma si convenzioni, il bando d'esame, emesso dalla Provincia che espleta l'esame, viene pubblicate anche all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Parma e trasmesso, per opportuna conoscenza anche alla locale Motorizzazione Civile; Abrogato

ART. 5 REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale gli

aspiranti che, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione siano in possesso dei requisiti di cui all'Allegato "C", punto 3 della L.R. 9/2003:

- a) avere la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente ed essere comunque stabiliti in Italia;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, fede pubblica, contro la l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis, del C.P., o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P.;
- d) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla L. 27.12.1956 n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L. 31.05.1965 n. 575;
- e) non essere interdetto o inabilitato, ovvero non avere in corso, nei propri confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento:
- f) essere in possesso di diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equipollente.

I candidati devono inoltre avere la residenza nella Provincia di Parma o nelle Province con le quali verrà stipulata eventuale apposita Convenzione per lo svolgimento degli esami.

- 2. Possono essere ammessi all'esame producendo in sostituzione del titolo di studio, l'attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione di cui all'art. 10, comma 5 della L. n. 264/91, secondo le disposizioni definite dalla deliberazione della Giunta Regionale 18.04.2001 n. 542:
 - a) i soggetti subentranti nell'attività, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità

aspiranti che, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione siano in possesso dei requisiti di cui all'Allegato "C", punto 3 della L.R. 9/2003:

- a) avere la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente ed essere comunque stabiliti in Italia;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, fede pubblica, contro la contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis, del C.P., o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P.;
- d) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla L. 27.12.1956 n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L. 31.05.1965 n. 575;
- e) non essere interdetto o inabilitato, ovvero non avere in corso, nei propri confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento:
- f) essere in possesso di diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equipollente.

I candidati devono inoltre avere la residenza nella Provincia di Parma o nelle Province con le quali verrà stipulata eventuale apposita Convenzione per lo svolgimento degli esami.

- 2. Possono essere ammessi all'esame producendo in sostituzione del titolo di studio, l'attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione di cui all'art. 10, comma 5 della L. n. 264/91, secondo le disposizioni definite dalla deliberazione della Giunta Regionale 18.04.2001 n. 542:
 - a) i soggetti subentranti nell'attività, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità

- fisica del titolare dell'impresa individuale che era in possesso dell'attestato di idoneità professionale;
- b) i soci o gli amministratori, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore che era in possesso dell'attestato di idoneità professionale;
- c) i soggetti che dimostrano di avere esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da meno di tre anni anteriormente al 05.09.1991;
- 3. I soggetti, già titolari di una licenza di P.S. ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. n. 264/91, che dimostrino di avere esercitato l'attività effettivamente di consulenza automobilistica da più di tre anni, ma meno di cinque, anteriormente al 05.09.1991, possono essere ammessi all'esame in carenza del titolo di studio e senza l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale.
- 4. Per i titoli di studio conseguiti presso un paese dell'Unione ai fini del riconoscimento è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento/ l'equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

ART. 6 RILASCIO DELL'ATTESTATO IN ESENZIONE D'ESAME

- 1. Possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale, anche in difetto del richiesto titolo di studio, con le modalità e nei termini di cui ai Decreti del Direttore Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione datati 02.07.1996 e 19.02.1998 coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) esercitavano effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della L. 264/91 (05.09.1991);
 - b) i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobili Club che siano in servizio da almeno quindici anni;

ART. 7 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per

- fisica del titolare dell'impresa individuale che era in possesso dell'attestato di idoneità professionale;
- b) i soci o gli amministratori, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore che era in possesso dell'attestato di idoneità professionale;
- c) i soggetti che dimostrano di avere esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da meno di tre anni anteriormente al 05.09.1991;
- 3. I soggetti, già titolari di una licenza di P.S. ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. n. 264/91, che dimostrino di avere esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da più di tre anni, ma meno di cinque, anteriormente al 05.09.1991, possono essere ammessi all'esame in carenza del titolo di studio e senza l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale.
- 4. Per i titoli di studio conseguiti presso un paese dell'Unione ai fini del riconoscimento è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento/ l'equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

ART. 6 RILASCIO DELL'ATTESTATO IN ESENZIONE D'ESAME

- 1. Possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale, anche in difetto del richiesto titolo di studio, con le modalità e nei termini di cui ai Decreti del Direttore Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione datati 02.07.1996 e 19.02.1998 coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) esercitavano effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della L. 264/91 (05.09.1991);
 - b) i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobili Club che siano in servizio da almeno quindici anni;

ART. 7 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per

conseguire l'idoneità professionale, devono indirizzare regolare istanza alla Provincia di Provincia Parma, alla che procede 0 all'espletamento dell'esame in convenzione con la Provincia di Parma, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, su apposita modulistica predisposto dall'Amministrazione Provinciale che provvede all'espletamento delle operazioni d'esame e scaricabile dal sito internet dell'Ente stesso.

2. Con la domanda di cui al precedente comma 1 dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 5 comma 1.

La domanda può essere consegnata anche di persona direttamente presso gli uffici della Provincia di Parma o presso la Provincia che, sulla base di apposita convenzione, procede all'espletamento delle operazioni d'esame, oppure può essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

- 3. Il Bando di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento, può prevedere un termine ultimo entro il quale le domande inviate mediante raccomandata debbano pervenire all'ufficio preposto in tempo utile ai fini dell'ammissibilità.
- 4. Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazione sostitutiva, va apposta, in presenza del dipendente addetto, se deve essere obbligatoriamente accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, se inviata per posta.
- 5. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la sequente documentazione:
 - a) Attestazione del pagamento dei diritti di

conseguire l'idoneità professionale, devono indirizzare regolare istanza presentare apposita domanda alla Provincia di Parma tramite modulo digitalizzato, o alla Provincia che procede all'espletamento dell'esame in convenzione con la Provincia di Parma, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, su apposita modulistica predisposto dall'Amministrazione Provinciale che provvede all'espletamento delle operazioni d'esame e scaricabile dal sito internet dell'Ente stesso.

2. Con la domanda di cui al precedente comma 1 dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 5 comma 1.

La domanda può essere consegnata anche di persona direttamente presso gli uffici della Provincia di Parma deve essere redatta esclusivamente per via telematica, pena modulo l'esclusione. utilizzando il digitalizzato disponibile sul sito web della Provincia di Parma, e trasmessa al seguente indirizzo www.provincia.parma.it. Non sono ammesse altre forme di produzione e di invio o presso la Provincia che, sulla base di apposita convenzione. procede all'espletamento delle operazioni d'esame. oppure può essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

- 3. Il Bando di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento, può prevedere un termine ultimo entro il quale le domande inviate mediante raccomandata debbano pervenire all'ufficio preposto in tempo utile ai fini dell'ammissibilità. Abrogato
- 4. Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazione sostitutiva, va apposta, in presenza del dipendente addetto, se consegnata di persona; oppuro pena nullità della stessa, in formato digitale, ovvero in formato autografo e deve essere obbligatoriamente accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, se inviata per posta pena l'esclusione.
- 5. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
 - a) Attestazione del Copia della ricevuta

segreteria, nell'importo fissato dalla L.R. 9/2003 – Allegato A punto 1. L'importo e la modalità di versamento di tale somma saranno indicati nel Bando pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita.

b) Originale dell'attestato, o in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, rilasciato a seguito di superamento del corso di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, qualora non in possesso del titolo di studio di cui all'art. 5 comma 1 lettera f) del presente Regolamento. telematica di avvenuto pagamento all'Amministrazione Provinciale di Parma dei diritti di segreteria, nell'importo quantificati in € 60,00, tramite il sistema di pagamenti elettronici PagoPA raggiungibile all'indirizzo:

http://www.provincia.parma.it/servizionline/pagamenti-online

come fissato dalla L.R. 9/2003 – Allegato A punto 1. *L'importo e la modalità di versamento di tale somma saranno indicati nel Bando pubblico.* In nessun caso la somma verrà restituita.

- b) Originale dell'attestato, o in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, rilasciato a seguito di superamento del corso di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, qualora non in possesso del titolo di studio di cui all'art. 5 comma 1 lettera f) del presente Regolamento.
- c) Dichiarazione di "assolvimento marca da bollo".

Il termine di *invio della domanda* è perentorio e fa riferimento all'orario del sistema informatico di acquisizione.

Nel caso in cui il termine ultimo scada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo.

Al fine dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di INOLTRO della domanda attestato dalla ricevuta emessa dal sistema informatico di acquisizione al termine dell'avvenuto inoltro.

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute alla Provincia di Parma secondo la modalità e nel termine sopraindicati.

La Provincia di Parma non assume alcuna responsabilità per la dispersione, ritardo o disguido, di comunicazioni da parte di candidati o dovute verso i concorrenti, dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per eventuali

- 6. Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove, all'ora stabilita nel bando, verrà escluso dalla sessione. Potrà ripresentare istanza di partecipazione all'esame, ai sensi del presente articolo, a partire dalla prima sessione utile.
- 7. L'Amministrazione Provinciale di Parma non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 8. Ai sensi del precedente comma 1, l'istanza si intende regolare quando è compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati richiesti. In caso di domanda irregolare, l'ufficio competente dispone, di norma, la regolarizzazione della stessa assegnando un termine, decorso il quale il richiedente viene escluso dall'esame.
- 9. In caso di titolo di studio conseguito all'estero, alla domanda deve essere allegata anche la documentazione di cui all'art. 5 comma 4 del presente Regolamento.

ART. 8 AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

- 1. Il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami:
 - a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione; il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di scadenza del Bando stesso;

- disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Sarà comunque cura e responsabilità del candidato accertarsi della corretta ricezione da parte dell'Amministrazione delle proprie comunicazioni e tenere monitorata la visualizzazione del sito amministrazione internet sezione trasparente/ bandi dove verranno pubblicate le comunicazioni aventi notifica a tutti qli effetti.
- 6. Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove, all'ora stabilita nel bando, verrà escluso dalla sessione. Potrà ripresentare istanza di partecipazione all'esame, ai sensi del presente articolo, a partire dalla prima sessione utile.
- 7. L'Amministrazione Provinciale di Parma non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Abrogato.
- 8. Ai sensi del precedente comma 1, l'istanza si intende regolare quando è compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati richiesti. In caso di domanda irregolare, l'ufficio competente dispone, di norma, la regolarizzazione della stessa assegnando un termine, decorso il quale il richiedente viene escluso dall'esame.
- 9. In caso di titolo di studio conseguito all'estero, alla domanda deve essere allegata anche la documentazione di cui all'art. 5 comma 4 del presente Regolamento.

ART. 8 AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

- 1. Il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami:
 - a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione; il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 150 (centocinquanta)giorni dalla data di scadenza del Bando stesso;

- b) procede all'ammissione o all'esclusione dalla sessione d'esame,
- c) predispone l'elenco degli ammessi e non ammessi all'esame che, firmato dal Dirigente e dal Segretario della Commissione, viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Parma
- d) comunica ai candidati l'avvenuta ammissione, La data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame, con lettera raccomandata A/R;
- e) comunica, altresì, con lettera raccomandata A/R, via fax o con altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione.
- 2. Il Bando di cui al precedente art. 3 del presente regolamento può stabilire la data ed il luogo della sessione d'esame, in tale ipotesi non si provvederà all'invio della comunicazione di cui al precedente comma 1 lettera d) salvo diverse disposizioni rispetto a quanto indicato nel Bando stesso.

ART. 9 COMMISSIONE D'ESAME

- 1. E' istituita, ai sensi della L. 08.08.1991 n. 264 e della L.R. 13 maggio 2003 n. 9, la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede presso il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 2. I componenti della Commissione d'esame vengono nominati con determinazione del Dirigente.
- 3. La Commissione è composta da:
 - a) un Dirigente della Provincia di Parma o da un funzionario con funzioni di Presidente
 - b) un membro esperto designato dalla Provincia
 - c) da un membro designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Provinciale di Parma (M.C.T.C).
- Le funzioni di segreteria sono assicurate da

- b) procede all'ammissione o all'esclusione dalla sessione d'esame,
- c) predispone l'elenco degli ammessi e non ammessi all'esame che, firmato dal Dirigente e dal Segretario della Commissione, viene affisso all'Albo Pretorio pubblicato sul sito web della Provincia di Parma
- d) comunica ai candidati l'avvenuta ammissione, La data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame, con lettera raccomandata A/R saranno indicati sul sito web della Provincia di Parma
- e) comunica, altresì, con lettera raccomandata A/R, via fax o con altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione.
- 2. Il Bando di cui al precedente art. 3 del presente regolamento può stabilire la data ed il luogo della sessione d'esame, in tale ipotesi non si provvederà all'invio della comunicazione di cui al precedente comma 1 lettera d) salvo diverse disposizioni rispetto a quanto indicato nel Bando stesso. Abrogato.

ART. 9 COMMISSIONE D'ESAME

- 1. E' istituita, ai sensi della L. 08.08.1991 n. 264 e della L.R. 13 maggio 2003 n. 9, la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede presso il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 2. I componenti della Commissione d'esame vengono nominati con determinazione del Dirigente.
- 3. La Commissione è composta da:
 - a) un Dirigente della Provincia di Parma o da un funzionario con funzioni di Presidente
 - b) un membro esperto designato dalla Provincia
 - c) da un membro designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Provinciale di Parma (M.C.T.C).
- Le funzioni di segreteria sono assicurate da

persona designata dal competente Servizio provinciale a sovrintendere all'effettuazione degli esami.

Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

- 5. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.
- 6. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.
- 7. La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L.R. 13.05.2003 n. 9. A ciascun componente della Commissione e al segretario o ai relativi supplenti vengono corrisposti, se e in quanto dovuti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Dirigente, pari ad un importo compreso tra i valori indicati nell'Allegato A, punto 2) della L.R. n. 9/2003.
- 8. Il componente che non partecipa a tre sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
- 9. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.
- 10. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell' art. 51 del Codice di Procedura Civile.

ART. 10 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello persona designata dal competente Servizio provinciale a sovrintendere all'effettuazione degli esami.

Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

- 5. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.
- 6. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.
- 7. La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L.R. 13.05.2003 n. 9. A ciascun componente della Commissione e al segretario o ai relativi supplenti vengono corrisposti, se e in quanto dovuti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Dirigente, pari ad un importo compreso tra i valori indicati nell'Allegato A, punto 2) della L.R. n. 9/2003.
- 8. Il componente che non partecipa a tre sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
- 9. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.
- 10. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell' art. 51 del Codice di Procedura Civile.

ART. 10 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

- 2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
- 3. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
- 4. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

ART. 11 QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE

- 1. La Provincia di Parma rende noto, mediante pubblicazione sul sito internet l'elenco dei quesiti su cui verterà lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell' idoneità professionale.
- 2. Per quanto riguarda il programma d'esame, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 08.08.1991 n. 264, e dell'allegato C punto 1 della L.R. 13 maggio 2003 n.9, le discipline sono le seguenti:
 - A. La circolazione stradale;
 - B. Il trasporto di merci;
 - C. Navigazione;
 - D. Il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
 - E. Il regime tributario;

ART. 12 PROVE D'ESAME

- 1. La prova d'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle materie elencate al comma 2 del precedente articolo 11. L'elaborato è adeguatamente diversificato per garantire imparzialità e trasparenza.
- 2. A ciascun candidato verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente venticinque quesiti, cinque per

Stato italiano ed in corso di validità.

- 2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
- 3. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
- 4. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

ART. 11 QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE

- 1. La Provincia di Parma rende noto, mediante pubblicazione sul sito internet l'elenco dei quesiti su cui verterà lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell' idoneità professionale.
- 2. Per quanto riguarda il programma d'esame, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 08.08.1991 n. 264, e dell'allegato C punto 1 della L.R. 13 maggio 2003 n.9, le discipline sono le seguenti:
 - A. La circolazione stradale;
 - B. Il trasporto di merci;
 - C. Navigazione;
 - D. Il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
 - E. Il regime tributario;

ART. 12 PROVE D'ESAME

- 1. La prova d'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle materie elencate al comma 2 del precedente articolo 11. L'elaborato è adeguatamente diversificato per garantire imparzialità e trasparenza.
- 2. A ciascun candidato verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente venticinque quesiti, cinque per

ciascuna delle cinque discipline oggetto dell'esame.

- 3. La prova d'esame ha una durata di due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro dei cinque quesiti previsti per ogni disciplina del programma d'esame.
- 4. Le operazioni inerenti lo svolgimento degli esami sono eseguite al fine di garantire massima imparzialità e trasparenza.

ART. 13 ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

- 1. Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice predispone l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. Detto dal Presidente della elenco. sottoscritto Commissione е dal Segretario. pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi.
- 2. Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere al Servizio competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 3. Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.
- 4. L'attestato rilasciato, che ha validità illimitata nel tempo, certifica l'abilitazione professionale conseguita.

ART. 14 ACCERTAMENTI E ANNULLAMENTO DELL'ATTESTATO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in

ciascuna delle cinque discipline oggetto dell'esame.

- 3. La prova d'esame ha una durata di due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro dei cinque quesiti previsti per ogni disciplina del programma d'esame.
- 4. Le operazioni inerenti lo svolgimento degli esami sono eseguite al fine di garantire massima imparzialità e trasparenza.

ART. 13 ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

- 1. Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice predispone l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. Detto elenco. sottoscritto dal Presidente della Commissione е dal Segretario. pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi l'elenco dei soli candidati risultati idonei.
- 2. Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere al Servizio competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 3. Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.
- 4. L'attestato rilasciato, che ha validità illimitata nel tempo, certifica l'abilitazione professionale conseguita.

ART. 14 ACCERTAMENTI E ANNULLAMENTO DELL'ATTESTATO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in

autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.

2. Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente Regolamento e da lui autocertificati, ovvero sulla base di documenti falsi, il Dirigente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria. Nell'ipotesi in cui il candidato abbia anche superato l'esame il Dirigente provvederà, con proprio provvedimento motivato, all'annullamento dell'attestato.

ART. 15 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

- 1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
- 2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 16 ADEGUAMENTO NORMATIVO

- 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie.
- 2. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.

2. Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente Regolamento e da lui autocertificati, ovvero sulla base di documenti falsi, il Dirigente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria. Nell'ipotesi in cui il candidato abbia anche superato l'esame il Dirigente provvederà, con proprio provvedimento motivato, all'annullamento dell'attestato.

ART. 15 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

- 1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
- 2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 16 ADEGUAMENTO NORMATIVO

- 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie.
- 2. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.



PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (AGENZIE DI PRATICHE AUTO)

L. 8/8/1991 n. 264, L. 4/1/1994 n. 11, D.M. 16/4/1996 n. 338, L.r. 13/5/2003 n. 9

Approvato con atto C.P. n. 75 del 20 ottobre 2010 Modificato con atto C.P. n.

ALLEGATO B

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Norme generali
Art. 3 - Soggetti interessati
Art. 4 – Bando pubblico
Art. 5 – Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami
Art. 6 - Rilascio dell'attestato in esenzione d'esame
Art. 7 – Domanda di partecipazione agli esami
Art. 8 – Ammissione all'esame e relative procedure
Art. 9 – Commissione d'esame
Art. 10 – Modalità di svolgimento dell'esame
Art. 11 – Quesiti e tipi di esercitazione
Art. 12 - Prove d'esame
Art. 13 – Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati
Art. 14 - Accertamenti ed annullamento dell'attestato
Art. 15 – Accesso agli atti della procedura

Art. 16 - Adeguamento normativo

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Parma gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di seguito "idoneità professionale"), ai sensi della vigente normativa statale e regionale di settore del presente Regolamento.

ART. 2 NORME GENERALI

- Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
- 2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione dei suddetti esami (di seguito "Dirigente").
- 3. Gli esami di idoneità si svolgono, di norma, con cadenza annuale salvo diversa determinazione del Dirigente in relazione alle richieste degli utenti ed al numero delle istanze pervenute nelle precedenti sessioni d'esame.

ART. 3 SOGGETTI INTERESSATI

- 1. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale, previo superamento di esame di idoneità di cui all'art. 5 della L. 08.08.1991 n. 264:
 - a) coloro che intendono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - coloro che subentrano per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale, del socio o dell'amministratore in possesso del titolo professionale²;
 - c) coloro che, pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza a nteriormente al 05.09.1991, ma da meno di cinque anni a tale data, (pertanto, con conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza.

ART. 4 BANDO PUBBLICO

- 1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale è stabilita mediante bando pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
- 2. Il bando viene pubblicato sul sito Web dell'Ente, nonché inviato all'Ufficio Provinciale di Parma del Ministero dei Trasporti, per opportuna conoscenza;

¹ L. 8 agosto 1991 n. 264; L. 4 gennaio 1994 n. 11; D.M. 16 aprile 1996 n. 338; L.R. 13 maggio 2003 n. 9.

² L. 4 gennaio.1994 n. 11 art. 4 commi 4 e 5.

- 3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissato dal bando stesso. Al Dirigente è data facoltà di modificare, con separato atto, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.
- 4. Abrogato

ART. 5 REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

- 1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale gli aspiranti che, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione siano in possesso dei requisiti di cui all'Allegato "C", punto 3 della L.R. 9/2003:
- a) avere la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente³ ed essere comunque stabiliti in Italia;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis, del C.P., o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P.;
- d) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla L. 27.12.1956 n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L. 31.05.1965 n. 575;
- e) non essere interdetto o inabilitato, ovvero non avere in corso, nei propri confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) essere in possesso di diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equipollente.
 - I candidati devono inoltre avere la residenza nella Provincia di Parma o nelle Province con le quali verrà stipulata eventuale apposita Convenzione per lo svolgimento degli esami.
- 2. Possono essere ammessi all'esame producendo in sostituzione del titolo di studio, l'attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione di cui all'art. 10, comma 5 della L. n. 264/91, secondo le disposizioni definite dalla deliberazione della Giunta Regionale 18.04.2001 n. 542⁴:
- a) i soggetti subentranti nell'attività, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale che era in possesso dell'attestato di idoneità professionale⁵:

³ Art. 3 comma 1 lettera a) L. 08.08.1991 n. 264.

⁴ Deliberazione di Giunta Regionale n. 542 /2001 "Disposizioni concernenti i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi del D.M. 01.03.2000 n. 127"

⁵ Art. 4 commi 4 e 6 L. 04.01.1994 n. 11

- b) i soci o gli amministratori, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore che era in possesso dell'attestato di idoneità professionale⁶;
- c) i soggetti che dimostrano di avere esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da meno di tre anni anteriormente al 05.09.1991⁷
- 3. I soggetti, già titolari di una licenza di P.S. ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. n. 264/91, che dimostrino di avere esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da più di tre anni, ma meno di cinque, anteriormente al 05.09.1991, possono essere ammessi all'esame in carenza del titolo di studio e senza l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale⁸.
- 4. Per i titoli di studio conseguiti presso un paese dell'Unione ai fini del riconoscimento è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento/ l'equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

ART. 6 RILASCIO DELL'ATTESTATO IN ESENZIONE D'ESAME

- 1- Possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale, anche in difetto del richiesto titolo di studio, con le modalità e nei termini di cui ai Decreti del Direttore Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione datati 02.07.1996 e 19.02.1998 coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) esercitavano effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della L. 264/91 (05.09.1991)⁹;
 - b) i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobili Club che siano in servizio da almeno quindici anni¹⁰

ART. 7 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

- 1. Coloro che intendono sostenere l'esame per conseguire l'idoneità professionale, devono presentare apposita domanda alla Provincia di Parma tramite modulo digitalizzato predisposto dall'Amministrazione Provinciale che provvede all'espletamento delle operazioni d'esame.e scaricabile dal sito internet dell'Ente stesso.¹¹
- 2. Con la domanda di cui al precedente comma 1 dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 5 comma 1.
 - La domanda deve essere redatta esclusivamente per via telematica, pena l'esclusione, utilizzando il modulo digitalizzato disponibile sul sito web della Provincia di Parma, e trasmessa al seguente indirizzo www.provincia.parma.it . Non sono ammesse altre forme di produzione e di invio.
- 3. Abrogato

⁶ Art. 4 commi 5 e 6 L. 04.01.1994 n. 11

⁷ Art. 10 comma 3 L. 08.08.1991 n. 264; C.M. 0089/4302(C) D.C. IV n. B020 del 04.02.1997

⁸ C.M. 0089/4302(C) D.C. IV n. B020 del 04.02.1997

⁹ Art. 10 comma 2 L. 08.08.1991 n. 264

¹⁰ Art. 5 comma 4 L. 08.08.1991 n. 264

¹¹ Vedi D.lgs. 07.03.2005 n. 82 art. 57 "Codice dell'Amministrazione digitale"

- 4. Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazioni sostitutive va apposta, pena nullità della stessa, in formato digitale, ovvero in formato autografo e deve essere obbligatoriamente accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'esclusione.
- 5. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
 - a) Copia della ricevuta telematica di avvenuto pagamento all'Amministrazione Provinciale di Parma dei diritti di segreteria, quantificati in € 60,00, tramite il sistema di pagamenti elettronici PagoPA raggiungibile all'indirizzo: http://www.provincia.parma.it/servizi-online/pagamenti-online come fissato dalla L.R. 9/2003 Allegato A punto 1. In nessun caso la somma verrà restituita:
 - b) Originale dell'attestato, o in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, rilasciato a seguito di superamento del corso di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, qualora non in possesso del titolo di studio di cui all'art. 5 comma 1 lettera f) del presente Regolamento;
 - c) Dichiarazione di "assolvimento marca da bollo".

Il termine di invio della domanda è perentorio e fa riferimento all'orario del sistema informatico di acquisizione.

Nel caso in cui il termine ultimo scada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo.

Al fine dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di INOLTRO della domanda attestato dalla ricevuta emessa dal sistema informatico di acquisizione al termine dell'avvenuto inoltro.

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute alla Provincia di Parma secondo la modalità e nel termine sopraindicati.

La Provincia di Parma non assume alcuna responsabilità per la dispersione, ritardo o disguido, di comunicazioni da parte di candidati o dovute verso i concorrenti, dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per eventuali disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Sarà comunque cura e responsabilità del candidato accertarsi della corretta ricezione da parte dell'Amministrazione delle proprie comunicazioni e tenere monitorata la visualizzazione del sito internet sezione amministrazione trasparente/ bandi dove verranno pubblicate le comunicazioni aventi notifica a tutti gli effetti.

6. Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove, all'ora stabilita nel bando, verrà escluso dalla sessione. Potrà ripresentare istanza di partecipazione all'esame, ai sensi del presente articolo, a partire dalla prima sessione utile.

7. Abrogato

8. Ai sensi del precedente comma 1, l'istanza si intende regolare quando è compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati richiesti. In caso di domanda irregolare, l'ufficio competente dispone, di norma, la regolarizzazione della stessa assegnando un termine, decorso il quale il richiedente viene escluso dall'esame.

9. In caso di titolo di studio conseguito all'estero, alla domanda deve essere allegata anche la documentazione di cui all'art. 5 comma 4 del presente Regolamento.

ART. 8 AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

- 1. Il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami:
 - a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione; il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di scadenza del Bando stesso.
 - b) procede all'ammissione o all'esclusione dalla sessione d'esame,
 - c) predispone l'elenco degli ammessi e non ammessi all'esame che, firmato dal Dirigente e dal Segretario della Commissione, viene pubblicato sul sito Web della Provincia di Parma.
 - d) la data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame saranno indicati sul sito web della Provincia di Parma.
 - e) comunica, altresì, con lettera raccomandata A/R, via fax o con altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione.
- 2. Abrogato

ART. 9 COMMISSIONE D'ESAME

- 1. E' istituita, ai sensi della L. 08.08.1991 n. 264 e della L.R. 13 maggio 2003 n. 9, la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede presso il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 2. I componenti della Commissione d'esame vengono nominati con determinazione del Dirigente.
- 3. La Commissione è composta da¹²:
 - a) un Dirigente della Provincia di Parma o da un funzionario con funzioni di Presidente
 - b) un membro esperto designato dalla Provincia
 - c) da un membro designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Provinciale di Parma (M.C.T.C).
 - Le funzioni di segreteria sono assicurate da persona designata dal competente Servizio provinciale a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 4. Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
- 5. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.
- 6. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.
- 7. La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L.R. 13.05.2003 n. 9. A ciascun componente della Commissione e al segretario o ai relativi supplenti vengono corrisposti, se e in quanto

.

¹² Art. 6 comma 2 L.R. 13 maggio 2003 n. 9

- dovuti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Dirigente, pari ad un importo compreso tra i valori indicati nell'Allegato A, punto 2) della L.R. n. 9/2003.
- 8. Il componente che non partecipa a tre sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
- 9. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.
- 10. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell' art. 51 del Codice di Procedura Civile.

ART. 10 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

- 1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.
- 2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
- 3. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
- 4. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

ART. 11 QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE

- 1. La Provincia di Parma rende noto, mediante pubblicazione sul sito internet l'elenco dei quesiti su cui verterà lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell' idoneità professionale.
- 2. Per quanto riguarda il programma d'esame, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 08.08.1991 n. 264, e dell'allegato C punto 1 della L.R. 13 maggio 2003 n.9, le discipline sono le seguenti:
 - a) La circolazione stradale;
 - b) Il trasporto di merci;
 - c) Navigazione;
 - d) Il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
 - e) Il regime tributario;

ART. 12 PROVE D'ESAME¹³

1. La prova d'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle materie elencate al comma 2 del precedente articolo 11. L'elaborato è adeguatamente diversificato per garantire imparzialità e trasparenza.

.

¹³ D.M. 16.04.1996 n. 338

- 2. A ciascun candidato verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente venticinque quesiti, cinque per ciascuna delle cinque discipline oggetto dell'esame.
- 3. La prova d'esame ha una durata di due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro dei cinque quesiti previsti per ogni disciplina del programma d'esame.
- 4. Le operazioni inerenti lo svolgimento degli esami sono eseguite al fine di garantire massima imparzialità e trasparenza.

ART. 13 ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

- 1. Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice predispone l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario. Viene pubblicato sul sito web dell'Ente, per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi, l'elenco dei soli candidati risultati idonei.
- 2. Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere al Servizio competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 3. Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.
- 4. L'attestato rilasciato, che ha validità illimitata nel tempo, certifica l'abilitazione professionale conseguita.

ART. 14 ACCERTAMENTI E ANNULLAMENTO DELL'ATTESTATO

- 1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.
- 2. Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente Regolamento e da lui autocertificati, ovvero sulla base di documenti falsi, il Dirigente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria. Nell'ipotesi in cui il candidato abbia anche superato l'esame il Dirigente provvederà, con proprio provvedimento motivato, all'annullamento dell'attestato.

ART. 15 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

- 1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
- 2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

copia informatica per consultazione

ART. 16 ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.



UFFICIO TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1873/2020 ad oggetto:

" MODIFICA REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - (AGENZIE DI PRATICHE AUTO) - L. 08.08.1991 N. 264, L. 04.01.1994 N. 11, D.M. 16.04.1996 N. 338, L.R. 13.05.2003 N. 9. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma, 01/07/2020

Sottoscritto dal Responsabile (RUFFINI ANDREA) con firma digitale